

REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3, .

considerando che la peculiarità dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero » consiste in un tenore più basso di glucosinolati, che agevola la sua incorporazione nell'alimentazione animale; che il regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3857/87⁽⁴⁾, prevede all'articolo 2, punto 4, primo comma, un tenore massimo autorizzato di glucosinolati pari a 20 micromole per grammo di semi di tale denominazione; che, tuttavia, il secondo comma dello stesso paragrafo prevede una deroga temporanea fino al termine della campagna 1988/1989 per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti di qualità; che per permettere questo adeguamento è opportuno prevedere una nuova deroga;

considerando che occorre prorogare la deroga prevista dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 in merito all'utilizzazione del metodo comune di determinazione del tenore di glucosinolati; che dall'esperienza è emerso che la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 32 può essere soppressa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, punto 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« Tuttavia, il tenore massimo di glucosinolati ammissibile per i semi di colza e di ravizzone "doppio zero" è pari a 35 micromole per grammo di semi, relativamente alle campagne di commercializzazione 1986/1987-1989/1990 ».
2. All'articolo 32, secondo comma, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987-1988/1989 ».
3. Il terzo comma dell'articolo 31 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 26.